

23/213/CR09/C3

PROPOSTE NORMATIVE PRIORITARIE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR E DELLE POLITICHE DI COESIONE, PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI, LA SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

La sfida condivisa di semplificare ed accelerare l'attuazione della politica di coesione proposta nell'ambito delle Riforme del PNRR, anche in considerazione dell'avvio ritardato del ciclo programmatico 2021-2027 (con i Regolamenti approvati soltanto a fine 2021 ed i programmi adottati entro il 2022, con adozioni di PN anche a gennaio 2023) **richiede di estendere alla Politica di Coesione** (sia quella co-finanziata dalla UE, che quella nazionale) **le principali azioni di semplificazione procedurale introdotte per il PNRR.**¹

In linea generale, la strutturazione innovativa dei processi attuativi e dei relativi procedimenti contabili, contrattuali e di controllo della coesione dovrebbe essere oggetto di un ampio processo di efficientamento, che, analogamente a quanto fatto per il PNRR e compatibilmente con la regolazione comunitaria rilevante, determini alcune linee di innovazione strutturale per la totalità dei programmi della Politica Unitaria di Coesione, in vista dei percorsi di chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 e dell'attuazione del ciclo 2021-2027 che impegneranno pesantemente le amministrazioni titolari di programmi.

Inoltre, permangono difficoltà sistemiche generali che presidiano alla riuscita e attuazione del Piano. Come già segnalato dai Presidenti in occasione della Cabina di regia del 6 dicembre, appare necessario intervenire sulle seguenti criticità: mancanza di riconoscimento di un ruolo di coordinamento territoriale alle regioni e perdurante impossibilità di accesso alle informazioni di monitoraggio degli investimenti sul territorio, funzionamento del sistema *Regis*; necessità di intervenire a livello centrale per coordinare le richieste informative provenienti dalle istituzioni non deputate ai controlli sul Piano anche su interventi per i quali le Regioni non sono soggetti attuatori, dotare il sistema delle unità PNRR dei Ministeri, di un circuito informativo uniforme e univoco che risponda alle richieste delle Regioni data l'impossibilità in taluni casi a ricevere indicazioni in relazione a criticità attuative; sostenere la capacità amministrativa delle Regioni.

Sulla scorta di tanto, di seguito si riportano alcune proposte normative ritenute prioritarie che si reiterano, ad esempio per il rafforzamento della capacità amministrativa, alcune di quelle sottoposte all'esame dei recenti D.L. n. 13/2023 e D.L. n. 124/2023 nonché nuove proposte normative in ordine alle criticità e necessità attuative emerse in sede attuativa.

Emergono inoltre alcune criticità specifiche a talune misure che si ritiene necessario segnalare al fine di trovare soluzioni che consentano la buona riuscita degli investimenti.

¹ Già a partire dal Decreto- Legge n. 144 del 2022 e poi a seguire in occasione dei successivi provvedimenti normativi, le Regioni hanno proposto modifiche normative per consentire in deroga alla normativa vigente l'assunzione di personale, anche a tempo indeterminato e di qualifica dirigenziale.

INDICE

PROPOSTE NORMATIVE

1. Proposta di istituzione Unità di Missione PNRR territoriale
2. Proposta di introduzione della facoltà di “Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”
3. Proposta di modifica dell’art. 5 comma 7 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13 – questione CUP
4. Proposta di modifica dell’art. 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13 - semplificazione delle procedure di gestione finanziaria applicate al PNRR anche alla politica di coesione
5. Proposta di modifica dell’art. 7 del D.L. 19 settembre 2023 n. 124 - Strategia Aree Interne
6. Proposta di modifica dell’articolo 9 comma 1-quinquies del D. L. 24 giugno 2016, n. 113
7. Proposta di modifica dell’articolo 8 comma 2 del D.lgs n. 36 del 2023 - prestazioni d’opera professionale
8. Proposta di utilizzo disciplina per i lavori in amministrazione diretta - Protezione civile
9. Disposizioni per la funzionalità della Protezione civile e suoi Uffici territoriali
10. Proposta di emendamento all’articolo 11 del D.L. 30 aprile 2022, n.36, per le assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica dirigenziale
11. Proposta di emendamento all’art. 8, comma 5 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13
12. Proposta di emendamento all’articolo 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13 – supporto e azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e società in house
13. Proposta di emendamento all’articolo 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13 - Emendamento società in house
14. Proposta di modifica dell’art. 8, comma 5 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77
15. Proposta di classificazione della spesa cloud e ridefinizione di SPC nell’ottica cloud federata - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione
16. Proposta per il coordinamento di processi di digitalizzazione condivisi a livello territoriale e semplificazione dei procedimenti relativi a regole tecniche e linee guida - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione
17. Proposta per il coordinamento all’interno delle PA della migrazione al cloud e dell’intelligenza artificiale attraverso il potenziamento dell’Ufficio RTD - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione
18. Proposta di accelerazione e semplificazione dei controlli “*once only*” attraverso interoperabilità via PDND - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione
19. Proposta di estensione dei criteri delle soluzioni e del riuso per il cloud, per l’interoperabilità via PDND e per l’introduzione dell’intelligenza artificiale - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione

RICHIESTE DI INTERVENTO

1. Perimetrazione delle operazioni contabili per l'utilizzo delle risorse del PNRR prevista dall'articolo 9 del DL 31 maggio 2021, n 77 e dalla circolare del MEF n. 29 del 26/7/2022
2. Misura M2 C2 Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse – assegnazione personale assistenza tecnica
3. Protezione civile - M2C4.2.1.b - proposta di riconoscimento di un'indennità mensile per le posizioni organizzative
4. Assunzioni a tempo determinato PNRR
5. Proposta di proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi almeno per le cd. "Opere indifferibili" finanziate con risorse PNRR e/o PNC
6. Missione 6 "Salute" - Componente 1 – Investimento 1.2.3. "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici” – Sub misura di investimento 1.2.3.2 “Servizi di Telemedicina” - Valle D’Aosta

- 7. Proposta di modifica dell'art. 1 comma 2 del D.L. 80/2021 e del D.P.C.M. 12 novembre 2021 - M1 C1 Sub - investimento 2.2.1 - Progetto c.d. "1000 esperti" – "Assistenza tecnica a livello centrale e locale"**
- 8. coinvolgimento delle Regioni nella definizione e adozione di un Testo Unico Procedure in materia ambientale - Fonti Energetiche Rinnovabili (PNRR modificato).**
- 9. istituzione di un fondo per l'assistenza tecnica sugli interventi della misura M2C1-I2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.**

PROPOSTE NORMATIVE PRIORITARIE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR E DELLE POLITICHE DI COESIONE, PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI, LA SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

1. Proposta istituzione Unità di Missione PNRR territoriale

Si propone di inserire il seguente articolo:

“ART XXX - Unità di Missione PNRR territoriale

1. Al fine di migliorare la governance sullo stato di attuazione degli interventi PNRR mediante azioni di monitoraggio finalizzate alla verifica del rispetto delle procedure e delle tempistiche e del raggiungimento di target e milestone su base territoriale, nonché l'efficacia della comunicazione interistituzionale, sono istituite Unità di Missione PNRR territoriali, coordinate da ciascuna Regione o Provincia autonoma competente.

2. Le Unità di Missione territoriali sono organismi tecnici a composizione variabile, di cui fanno parte le Regioni o le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, le Associazioni nazionali dei Comuni, le Prefetture – UTG e le altre Amministrazioni periferiche dello Stato interessate dagli interventi PNRR. Alle riunioni delle Unità di Missione territoriali partecipano, ove richiesto, gli altri Soggetti attuatori pubblici e privati.

3. Le Unità di Missione territoriali si interfacciano con l'Ispettorato generale per il PNRR e con la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alle dirette dipendenze del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 del Decreto-Legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

4. Per le finalità di cui al presente articolo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad assumere personale, anche con qualifica dirigenziale, a tempo determinato, in deroga ai limiti assunzionali, e con incremento dei relativi fondi contrattuali per il triennio 2024-2026, nonché in deroga ai tetti di spesa di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e all'articolo 9, comma 28 del D.L. del 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.”

Relazione

La presente proposta nasce dalla urgente necessità di riconoscere alle Regioni e Province autonome un ruolo di coordinamento nell'attività di monitoraggio dell'attuazione degli interventi PNRR al fine di rispondere alle diverse esigenze informative provenienti dai molteplici stakeholder portatori di interessi sociali, economici, politici e di controllo.

Invero, l'attuale impianto organizzativo nazionale del PNRR non attribuisce alcun ruolo in tal senso alle Regioni e Province autonome anche se molte di esse, assumendo un ruolo di accountability verso gli stakeholder e la cittadinanza stanno cercando ugualmente di realizzare strumenti di monitoraggio (es. siti Internet, report, ecc...) sull'andamento della realizzazione degli interventi e sull'impatto degli investimenti PNRR sul loro territorio.

Il presente articolo propone dunque l'istituzione di Unità di Missione PNRR territoriali, quali organismi tecnici e coordinate da ciascuna Regione o Provincia autonoma competente, con compiti di monitoraggio degli interventi e che operi in funzione di raccordo e al fine di fornire al Governo utili feedback sul loro andamento (commi 1 e 3).

La Unità di Missione PNRR territoriali sono a composizione variabile ovvero prevedono la partecipazione dei membri di volta in volta interessati alla realizzazione degli interventi PNRR (comma 2).

Il comma 4 per il funzionamento delle Unità di Missione PNRR territoriali autorizza per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad assumere personale, anche con

qualifica dirigenziale, a tempo determinato, in deroga ai limiti assunzionali e con incremento dei relativi fondi contrattuali per il triennio 2024-2026, nonché in deroga ai tetti di spesa di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e all'articolo 9, comma 28 del D.L. del 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

2. Proposta di introduzione della facoltà di "Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione"

Si propone di inserire il seguente articolo:

"ART XXX - Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 - 2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province Autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria Unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna provincia."

Relazione

Le Regioni e le Province autonome hanno richiesto, nel percorso di conversione del D.L. 124/2023 di reintegrare l'ipotesi di articolo relativo alla facoltà di "Apertura di contabilità speciali" finalizzato alla semplificazione delle procedure per le Regioni e le Province autonome, sottoposte ai vincoli di cui al D.lgs n. 118/2011 e per favorire l'accelerazione dell'attuazione.

Tale integrazione è infatti coerente con la semplificazione delle procedure per le Regioni, sottoposte ai vincoli di cui al Dlgs 118/2011 e favorisce l'accelerazione dell'attuazione anche dei programmi finanziati dalla politica di coesione europea.

Inoltre, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano è necessario riportarne la specificità in analogia a quanto già previsto in passato in caso di istituzione di contabilità speciali (calamità Vaia - ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, Covid - DPCM del 15 maggio 2020, ecc.)

3. Proposta di modifica dell'art. 5 comma 7 del D.L. 13/2023 – questione CUP

Si propone di inserire il seguente articolo:

"ART XXX – modifica del comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 13/2023

1. Il comma 7 dell'art. 5 del D.L. 13/2023 è così sostituito:

7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme

istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi compresa la quietanza di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.”

In subordine si chiede di valutare la formulazione seguente:

“ART XXX – modifica del comma 7 dell’art. 5 del D.L. n. 13/2023

1. Il comma 7 dell’art. 5 del D.L. 13/2023 è così sostituito:

7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lettera d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi compresa la quietanza di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche. Tale comma non si applica ai soggetti che dispongono di un sistema di fatturazione elettronico chiuso quali i soggetti operanti nel mercato del commercio elettronico e quelli operanti nella grande distribuzione, previa indicazione tecnica delle Amministrazioni centrali competenti per materia.”

Relazione

La norma presenta dubbi interpretativi e di applicazione. Si rende pertanto necessario intervenire con urgenza per rispondere alle difficoltà di attuazione. La criticità è stata già rappresentata nel corso delle interlocuzioni tenutesi di recente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Amministrazioni centrali a presidio della politica di coesione.

4. Proposta di semplificazione delle procedure di gestione finanziaria applicate al PNRR anche alla politica di coesione con la modifica dell’art. 6 del D.L. n. 13/2023.

Si propone il seguente articolo:

“ART. XXX Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria

1. All’art 6 del D.L. n. 13/2023 è aggiunte il seguente comma: “2 bis. Al fine semplificare le procedure di gestione dei progetti del PNRR e delle politiche di coesione al comma 2, ultimo capoverso, dell’art. 57 del D.lgs 23 giugno 2011, n.118, è apportata la seguente modificazione dopo le parole, "e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite" sono inserite le seguenti parole: "tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto".”

Relazione

La motivazione di tale intervento emendativo risiede nella necessità di riconoscere le opportunità di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di verifica di gestione e di liquidazione della spesa dei progetti, con contributi pubblici a valere sui fondi strutturali e sul PNRR, di derivazione comunitaria ed in particolare la norma dell’art. 74 comma 2 del Regolamento 2021/1060 del

Parlamento europeo e del Consiglio, richiamato nei manuali di attività di controllo del PNRR. Tale opportunità incontra un ostacolo nella normativa nazionale che si vuole emendare in quanto senza l'esplicito richiamo alla normativa europea, i Soggetti attuatori e le Autorità di gestione delle politiche di coesione per pagare le spese progettuali dovrebbero comunque dare riscontro non solo della regolarità della fornitura o della prestazione ma altresì dare riscontro della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite ossia adottare sistemi di gestione che prevedano la verificare il 100% dei costi.

Con la specifica integrazione si intende inserire nel *corpus* originario della normativa (comma 2, ultimo capoverso, dell'art. 57 del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118), l'espressa definizione della liquidazione di spesa che tenga conto, tuttavia, di operazioni semplificate di verifica qualora specifica normativa europea lo preveda.

5. Proposta di modifica del comma 2 (lettere a, c), del comma 4 e del comma 5 dell'art. 7 del D.L. n. 124/2023 al fine di semplificare le procedure relative alle misure sostenute dai Programmi della coesione nell'ambito della **Strategia Aree Interne.**

- **Modifiche e osservazione al comma 2 lettera a), c)**

All'articolo 7, comma 2, si propone di eliminare la lettera a) e di sostituirla con la seguente:

“a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;”

Osservazione

In relazione alla lettera c) del comma 2 e al successivo comma 3 non è chiaro come il Governo intenda attuare il coordinamento fra le risorse nazionali e quelle europee e regionali della politica di coesione. La lettera c) prevede che le risorse nazionali nell'ambito delle strategie territoriali delle singole aree interne – approvate dalla Cabina di regia nazionale – siano coordinate con l'utilizzo delle risorse europee o regionali. Nel successivo comma 3 in fase di conversione è stato aggiunto un inciso relativo alla salvaguardia delle assegnazioni ***già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione***).

Si propone di avviare un confronto sulle procedure affinché tale coordinamento non si traduca in un rallentamento della programmazione operativa regionale della coesione.

- **Modifiche al comma 4**

Si propone di sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali/regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione/provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo (accordo di programma, convenzione, o altro atto equivalente) con l'area/coalizione locale, in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.”

- **Modifiche al comma 5**

All'articolo 7, comma 5, **si propone di inserire**, dopo le parole “acquisisce”, le seguenti: “*dalle regioni/province autonome*”, eliminando le parole “*dagli enti e dai soggetti attuatori*”.

Si propone inoltre di eliminare la parola “*ed europee*”, dopo le parole “*degli interventi finanziati con le risorse nazionali*”.

Relazione

L'Accordo di Partenariato ha stabilito un modello di governance tripartito, ovvero Stato-Regioni-Associazione dei Comuni, con un forte accento sulla semplificazione amministrativa (che operativamente ha previsto, tra l'altro, l'eliminazione del passaggio relativo all'APQ). In particolare,

la Delibera CIPESS n.41/2022, su tale linea, ha affidato alla regia regionale un ruolo centrale rispetto al precedente periodo di programmazione. La modifica normativa cancella tale innovazione e riduce significativamente il presidio regionale. Tali proposte di modifica intendono quindi salvaguardare il percorso già intrapreso dalle Amministrazioni nel corso dell'ultima annualità anche in considerazione delle tempistiche regolamentari e dei target intermedi al 2024. Le proposte di modifica all'articolo 7 sono pertanto finalizzate, in generale, a:

- convalidare/salvaguardare ulteriormente il percorso già attuato dalle Regioni (su tale punto occorre chiarire alcuni passaggi della norma relativi soprattutto alla previsione del nuovo Piano nazionale che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori istruzione, mobilità e servizi sociosanitari ma tenendo conto delle previsioni del PNRR e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione);
- chiarire meglio le regole di approvazione delle strategie di area e ribadire di far approvare alla Cabina di Regia solo le operazioni finanziate con risorse nazionali;
- proseguire sul percorso intrapreso di semplificazione e, pertanto, valutare il ricorso agli APQ che nel corso del precedente ciclo ha rallentato l'attuazione delle strategie territoriali.

6. Proposta di modifica dell'articolo 9 comma 1-quinquies del D. L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160

Si propone il seguente articolo:

“ART. XXX - modifiche all'articolo 9 comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016

All'articolo 9, comma 1-quinquies del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 è aggiunto il seguente periodo:

“Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 19 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162”.

Relazione

L'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 prevede che in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei documenti contabili – come, ad esempio, il bilancio di previsione, il rendiconto, il bilancio consolidato – scatti il divieto di assunzione fino alla data di successiva approvazione.

Una prima deroga è stata introdotta per le assunzioni a tempo determinato connesse all'attuazione del PNRR.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire la piena attuazione degli interventi previsti dal PN Capacità per la coesione 2021/2027 e dall'articolo 19 del DL 124 del 2023 finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni impegnate nell'attuazione dei programmi comunitari. Scopo della disposizione è dunque quella di evitare che la “fragilità amministrativa” in cui versano diversi enti territoriali, che determina anche ritardi nella predisposizione dei documenti contabili di cui alla disposizione richiamata, non consenta la puntuale attivazione degli interventi di rafforzamento previsti dal PN Capacità per la coesione 2021/2027, integralmente finanziati da fondi comunitari e, successivamente, da fondi nazionali

7. Proposta di modifica dell'articolo 8 comma 2 del D.lgs n. 36 del 2023 - prestazioni d'opera professionale

Si propone il seguente articolo:

“ART. XXX - prestazioni d'opera professionale

1. All'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Alle prestazioni d'opera professionale affidate a norma del presente Codice non si applica la legge 21 aprile 2023 n. 49, fermo restando che ai fini del perseguimento del principio di cui al periodo precedente il punteggio attribuito all'elemento prezzo nel criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non può essere superiore a 20 punti.”

Relazione

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 49/2023 (che di fatto trasforma le tariffe approvate con il DM 17 giugno 2016 in tariffe fisse) si è creata una situazione di forte incertezza nelle Amministrazioni aggiudicatrici di tutto il Paese circa le modalità di coordinamento delle previsioni ivi contenute con le disposizioni del Codice di cui al D. Lgs. n. 36/2023 che invece stabilisce che le predette tariffe costituiscono elemento inderogabile per determinare l'importo da porre a base della gara da svolgere con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo (incertezza che coinvolge anche le norme relative del previgente Codice approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggi abrogato).

Tale situazione di incertezza sta rallentando notevolmente l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura necessari per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (anche, ma non solo) finanziati con PNRR e PNC compromettendo il raggiungimento degli obiettivi connessi a tali fondamentali fonti di finanziamento e il rispetto delle relative tempistiche. A tale incertezza si aggiunge l'assenza di indicazioni univoche da parte delle competenti Autorità (per ANAC vedi da ultimo comunicato del Presidente fascicolo n. 4146/2023 che riconosce la situazione di incertezza normativa, ma rimanda all'Amministrazione ogni decisione). Rimane inteso che il D.Lgs. n. 36/2023 contiene già strumenti atti a garantire che all'operatore economico sia garantita una giusta retribuzione per lo svolgimento dell'attività allo stesso affidate: si vedano a tal proposito gli articoli 41 comma 15 che stabilisce espressamente che i corrispettivi determinati sulla base del DM 17 giugno 2016 devono essere utilizzati per l'individuazione dell'importo da porre a base di gara; l'art. 108 comma 2 che impone che i servizi di ingegneria e architettura siano sempre affidati con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo; l'art. 110 che prevede la sottoposizione a verifica di congruità le offerte che non risultano congrue.

Il Codice, quindi, ha individuato precisi strumenti atti a perseguire la tutela dell'equo compenso nella remunerazione delle prestazioni professionali rendendoli compatibili con il principio di concorrenza e massima apertura del mercato, anch'essi espressamente richiamati dal Codice: da qui la necessità di rimarcare espressamente la prevalenza di detti strumenti e, quindi, delle norme del Codice, sulla legge n. 49/2023 con un preciso intervento normativo che sciogla le incertezze che stanno bloccando il sistema Paese nell'affidamento di detti servizi.

8. Proposta di utilizzo disciplina per i lavori in amministrazione diretta - Protezione civile

Si propone il seguente articolo:

“ART XXX - Utilizzo disciplina per i lavori in amministrazione diretta

“1. Vista la particolare urgenza o per l'indole stessa del lavoro al fine di raggiungere l'obiettivo del PNRR, i progetti destinati alla lotta contro il dissesto idrogeologico, possono essere eseguiti anche in economia nonché in amministrazione diretta ai sensi della relativa norma locale.”

Relazione

Si rappresenta la necessità che per le Regioni e per le Province autonome che danno attuazione ai progetti inseriti nel PNRR sia possibile applicare la disciplina prevista per i lavori in amministrazione diretta.

9. Disposizioni per la funzionalità della Protezione civile e suoi Uffici territoriali

Si propone il seguente articolo:

“ART. XXX - Disposizioni per la funzionalità della Protezione civile e suoi Uffici territoriali

“1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le Pubbliche Amministrazioni assegnatarie del suddetto personale assunto possono, anche in deroga al limite delle facoltà assunzionali disponibili di ciascuna amministrazione, procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.””

Relazione

L'articolo mira a rafforzare la funzionalità della protezione civile sempre più impegnata a dare risposte alle situazioni di emergenza di varia natura – come recentemente avvenuto per l'emergenza da Covid-19 o per il conflitto in Ucraina – e coinvolte altresì nelle attività relative all'attuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo inseriti nel PNRR, attraverso la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 1 comma 701 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In tal modo, oltre a garantire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal predetto personale, risulta evidente la possibilità per la Protezione civile e per le diverse Amministrazioni assegnatarie di dare continuità alle azioni previste dal PNRR con efficienza e stabilità.

10. Proposta di emendamento all'articolo 11 del D.L. 30 aprile 2022, n.36, per le assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica dirigenziale

Si propone il seguente articolo:

“ART. XXX Assunzioni a tempo determinato di personale con qualifica dirigenziale

“1. All'articolo 11 del decreto – legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, al comma 1 dopo le parole “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale”, sono inserite le parole “e dirigenziale”. All'articolo 11 del decreto – legge n.36 del 2022, al comma 1 dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le parole “nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. ”

Relazione

L'emendamento consente alle Regioni a statuto ordinario di reclutare personale a tempo determinato con qualifica dirigenziale per l'attuazione del PNRR, derogando anche per il personale dirigenziale ai limiti di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché, tanto per il personale del comparto che per quello dirigenziale, ai limiti di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

11. Proposta di emendamento al comma 5 dell'art. 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13

Si propone il seguente articolo:

“ART. XXX – modifiche al comma 5 dell'art. 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13

1. All'articolo 8, comma 5 del Decreto- Legge n. 13 del 2023, dopo le parole " per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026", sono inserite le seguenti "gli enti territoriali".

Relazione

Oltre agli Enti Locali e alle aziende sanitarie locali, anche le Regioni e le Province autonome risultano - per numerose linee del PNRR - titolari di interventi e individuate quali soggetti attuatori per la loro realizzazione.

L'inserimento della dizione "enti territoriali" consente di riconoscere l'incentivo al personale dirigenziale coinvolto nei processi PNRR, garantendo così pari opportunità per i soggetti coinvolti. Si rammenta che l'emendamento è a costo zero e non produce alcun onere aggiuntivo in quanto il possibile incentivo da riconoscere è già ricompreso nel quadro economico dell'intervento.

Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 8 del D.L. 13/2023 che si chiede di modificare: *"Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, *gli enti territoriali*, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75."*

12. Proposta di emendamento all'art. 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13 – supporto e azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e società in house.

Si propone il seguente articolo:

"ART. XXX – rafforzamento della capacità amministrativa e società in house

"1. All'articolo 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n.13 è aggiunto il seguente comma:

"13 ter. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerazione dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro suddiviso in 20 milioni per l'anno per ciascuno degli anni 2024 – 2026, per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla entrata in vigore della norma. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione e soggetti qualificati e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni."

Conseguentemente lo stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190 è ridotto 20 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Relazione

Il contributo si rende necessario al fine di implementare le seguenti funzioni:

- Assistenza tecnica alla stesura di progetti per la partecipazione ai bandi delle Amministrazioni Centrali e nei casi di assegnazione diretta da parte delle Amministrazioni Centrali;

- Assistenza tecnica nella stesura di bandi/manifestazioni di interesse da parte dei soggetti attuatori territoriali e supporto in fase di istruttoria, gestione, attuazione, verifica e rendicontazione dei progetti, monitoraggio, controllo, audit e valutazione;
- Sviluppo di applicativi informatici per il monitoraggio, la gestione dell'istruttoria amministrativa, l'archiviazione documentale, le fasi di istruttoria amministrativa e integrazione con i portali realizzati a livello nazionale;
- Assistenza tecnica ai fini della verifica sull'ammissibilità della spesa, sui temi inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, sul rispetto di *milestones* e *target* e supporto alle attività rendicontative e di verifica della regolarità della spesa;
- Supporto all'acquisizione di *know how* in materia di rendicontazione e monitoraggio tramite applicativo REGIS;
- Supporto tramite FAD, webinar, ticketing, FAQ o tavoli tecnici di confronto;
- Supporto all'implementazione dei progetti PNRR in cui il personale pubblico si trova coinvolto e per i quali necessita una preparazione/formazione tecnico specialistica adeguata;
- Supporto nel coinvolgimento del Partenariato;
- Azioni di informazione e comunicazione.

Queste funzioni sono necessarie per:

- la diffusa partecipazione degli Enti territoriali ai bandi delle Amministrazioni Centrali;
- rispetto di target e milestone del Piano di Ripresa e Resilienza da parte dei soggetti attuatori;
- condivisione delle conoscenze sugli aspetti specifici del PNRR e in particolare sui principi trasversali (con particolare riguardo ai principi del DSNH, della parità di genere, della tutela delle giovani generazioni e della riduzione dei divari territoriali);
- capacity building nelle PA interessate, con diffusione di *know how* in particolare in merito a progettazione, rendicontazione e controllo;
- complementarità rispetto all'Assistenza Tecnica fornite dalle Task Force territoriali reclutate (progetto 1000 esperti).

Le risorse - ad aprile 2022 - ricadenti sul territorio per progetti PNRR ammontano circa a 87,4 mld € (stima del MEF), la cui realizzazione compete agli enti territoriali.

L'Assistenza tecnica ha un bacino potenziale di utenti (Regione, Enti del SIREG, Enti territoriali) quantitativamente molto elevato e qualitativamente molto eterogeneo, anche in considerazione del depauperamento di personale verificatosi nell'ultimo decennio.

Il benchmark con i servizi di assistenza tecnica prestati a favore delle regioni in merito ai Fondi SIE consente di ipotizzare costi unitari standard per le diverse figure professionali necessarie suscettibili di significativi risparmi in caso di affidamento a società in house.

13. Proposta di emendamento all'art. 8 del Decreto- Legge 24 febbraio 2023, n.13 - società in house

Si propone il seguente articolo:

“ART. XXX – Modifica all'articolo 8 del D.L. 13 del 2023 – società in house

“1. All'articolo 8 del D.L. 13 del 2023 è aggiunto il seguente comma:

“13 ter. All'articolo 10, del Decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dopo le parole “e per gli enti locali,” inserire “anche”;***
- b) il comma 6 è così sostituito:***

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.”;

c) è aggiunto il comma 6bis:

“6 bis. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.”

Relazione

L'emendamento proposto è volto a consentire alle società in house qualificate di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche di durata superiore a 36 mesi (ma non eccedente la durata del progetto e, in ogni caso, la data del 31.12.2026), per svolgere le attività di supporto tecnico-operativo a favore delle amministrazioni interessate.

La proposta ricalca quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 80/2021 che, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, consente alle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel medesimo PNRR, di reclutare nuovo personale stipulando contratti di lavoro a tempo determinato (nonché contratti di collaborazione) per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque la data del 31 dicembre 2026.

La citata disposizione del D.L. 80/2021 prevede che i suddetti contratti debbano indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e che gli stessi possano essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del cod. civ. Inoltre, si specifica la portata del comma 4 dell'articolo 10 dando atto che le convenzioni con le società in house qualificate sono stipulate non solo dalle amministrazioni centrali.

14. Proposta di modifica dell'art. 8, comma 5 del D.L. 31 maggio 2021 N. 77 convertito con Modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108

“ART. XXX – Modifiche al comma 5 dell'art. 8 del D.L. 77 del 2021

“1. All'art. 8 comma 5 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di superamento di un termine intermedio di rilevanza nazionale il finanziamento è mantenuto se il soggetto attuatore è in grado di garantire il rispetto del termine finale e quindi di concorrere al target".

Relazione

Sono sorte difficoltà in ordine al rispetto del cronoprogramma di taluni interventi in quanto l'autorizzazione al finanziamento da parte dei Ministeri è giunta con notevole ritardo rispetto alla proposta di cronoprogramma iniziale. Si propone, pertanto, una soluzione operativa estensibile a tutte le Amministrazioni titolari in modo tale da consentire al soggetto attuatore in grado di rispettare il termine finale di **superare il termine intermedio di rilevanza nazionale (non europeo)**.

15. Proposta di classificazione della spesa cloud e ridefinizione di SPC nell'ottica cloud federata - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione

Si propone il seguente articolo:

“ART XXX - Classificazione della spesa cloud e ridefinizione di SPC nell'ottica cloud federata

1. Dopo il comma 5, dell'art. 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è aggiunto il seguente comma: “6. Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, a partire dall'anno finanziario 2024 e fino al 31 dicembre 2035, le spese per l'acquisizione di servizi cloud qualificati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del regolamento di cui al comma 4, siano essi servizi cloud di tipo infrastrutturale (IaaS), servizi cloud per piattaforme computazionali (PaaS) o servizi cloud applicativi (SaaS), sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e Province autonome e le Amministrazioni locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macro aggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n.118.”

2. Al comma 2-quinquies, dell'articolo 27, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 dopo le parole “servizi cloud infrastrutturali” sono inserite le seguenti”, di piattaforma computazionale o applicativi”; le parole “fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza” sono sostituite dalle seguenti “fino al 2035”; dopo le parole “tra gli stanziamenti” viene inserito quanto segue: “e i finanziamenti”.

3. La rubrica del capo VIII e la rubrica dell'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” sono sostituite dalla seguente: “Sistema Pubblico Cloud (SPC)”

4. All'articolo 73, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” vengono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) è aggiunto in fondo “attraverso l'impiego di standard internazionali di architettura enterprise e nel rispetto del quadro europeo di interoperabilità”;
- alla lettera b) sono sostituite le parole “servizi in rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa” con le parole “servizi di connettività, di gestione dei dati, di integrazione tra sistemi interni, nonché lo sviluppo di spazi di interoperabilità e cooperazione applicativa basati su interfacce applicative (API)”;

- alla lettera b-bis) è aggiunto in fondo “in particolare per l'abilitazione al cloud quale accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, che possano essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il gestore e fornitore del servizio”;

5. All'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” al comma 3-ter, alla lettera a), sono sostituite le parole “architetture e interfacce tecnologiche” con le parole “piattaforme abilitanti indicate al comma 4 dell'art.13-bis ed interfacce applicative (API) esposte come da art.50-ter secondo schemi definiti da hub nazionali e/o regionali” ed alla lettera c) sono aggiunte in fondo le parole “cloud qualificate da ACN (compreso un marketplace con funzioni di acquisto diretto)”.

Relazione

L'abilitazione al cloud della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.

Migrando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio cloud “as a service” nelle varie tipologie IaaS, PaaS o SaaS previste dalla strategia nazionale “Cloud

Italia” e soggetti a percorso di qualificazione da parte di ACN. Si creano due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità degli enti:

- scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato e anche di recente, in particolare per gli enti locali, mentre le spese cloud non possono essere comprese proprio quando si chiede di effettuare una ambiziosa operazione di migrazione/abilitazione al cloud da parte delle PA;
- limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, e quindi senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli esistenti, molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione anche dopo il periodo coperto dagli investimenti previsti nel PNRR.

Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno il 31 dicembre 2026 e si propone di coprire almeno il periodo fino al 2035 previsto dagli investimenti del PNRR legati al “Polo Strategico Nazionale” (PSN).

La modifica proposta da piena attuazione anche alle indicazioni del PNRR Missione 1) Componente 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA per quanto riguarda la Riforma 1.3 “Cloud first e interoperabilità”, che recita “Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di “tradurre” CAPEX in OPEX).” e nell’allegato tecnico al PNRR trasmesso alla UE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: “.... as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs.”

Vengono anche riproposti gli emendamenti già approvati dalla Commissione Agenda digitale in data 29/06/2019 , per allineare al nuovo scenario cloud del PNRR il concetto di Sistema Pubblico di Connettività (SPC), ancora presente nel CAD all’art.73, e farlo evolvere considerando che, oggi, è proprio il cloud computing con la sua natura decentrata, policentrica e federata, a rendere possibile il disegno originario del SPC, anche per salvaguardare l'autonomia locale, la neutralità tecnologica e la concorrenza sulle soluzioni ICT destinate alle PA valorizzando al tempo stesso gli investimenti in infrastrutture fatti da Regioni, Province autonome e loro in house (ove presenti).

16. Proposta per il coordinamento di processi di digitalizzazione condivisi a livello territoriale e semplificazione dei procedimenti relativi a regole tecniche e linee guida - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione

Si propone il seguente articolo:

“ART XXX Coordinamento di processi di digitalizzazione condivisi a livello territoriale e semplificazione dei procedimenti relativi a regole tecniche e linee guida.

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” sono aggiunti i seguenti commi:

“4. E' istituita la Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale, coordinata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che prevede la partecipazione di rappresentanti nominati da Agenzia per l’Italia Digitale, Agenzia per la cybersicurezza, Dipartimento della Funzione Pubblica, Conferenza delle Regioni e Province autonome e dalle Autonomie locali, quale forma di raccordo stabile delle rispettive politiche e per l’istruttoria di intese/accordi di cui al comma 2 nonché rispetto alla individuazione e dispiegamento di linee guida, regole tecniche e specifiche tecniche.

5. I processi di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, ovvero lo Stato deve intraprendere iniziative di digitalizzazione solo se sono più efficaci di quelle a

livello regionale e locale, e in base alle esigenze espresse dalle amministrazioni stesse, limitandosi negli altri casi a quanto necessario per il coordinamento informatico dei dati, e al tempo stesso le singole amministrazioni devono garantire l'appropriatezza delle iniziative di digitalizzazione portate avanti

autonomamente, cioè in forma non condivisa con altri enti a livello territoriale rispetto alle esigenze preminenti dell'azione amministrativa e degli utenti dei servizi pubblici, assicurando in ogni caso la piena sicurezza informatica e l'interoperabilità dei loro sistemi informativi e basi dati."

2. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Su proposta del Governo di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle amministrazioni competenti e del Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché previa consultazione pubblica, viene emanato un regolamento attuativo unico per l'amministrazione digitale, contenente l'insieme delle linee guida vincolanti, regole tecniche ed indirizzi per l'attuazione del presente Codice. Il regolamento è aggiornato o modificato, anche parzialmente, con la procedura di cui al primo periodo. Il regolamento può rinviare a specifiche tecniche emanate da AgID, di concerto con la Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale di cui all'art.14, per gli aspetti di implementazione tecnologica soggetti a rapida evoluzione o che richiedono continuo adattamento nel tempo."

Relazione

E' necessaria per l'attuazione della missione 1 del PNRR, ma anche nella successiva fase a regime, una procedura agile di definizione e manutenzione nel tempo del corpus complessivo delle regole tecniche per la transizione digitale. Vengono riproposti gli emendamenti già approvati dalla Commissione Agenda digitale in data 29/06/2019 tesi a ripristinare un meccanismo di coordinamento, in similitudine alla fu "Commissione di coordinamento SPC" prevista all'art. 79 del CAD ed ora abrogato, che aveva il compito di facilitare l'aggiornamento e l'emanazione delle regole tecniche in modo condiviso e unitario. Le stesse regole tecniche vanno riunite in un testo unico, coordinato e facilmente reperibile per gli enti, distinguendo tra le regole destinate agli uffici sistemi informativi e quelle destinate agli uffici che si occupano di erogazione di servizi, di procedimenti e altre attività amministrative. L'istituzione di una "Commissione permanente del Sistema Nazionale per la Trasformazione Digitale" permette anche di strutturare processi condivisi di digitalizzazione nei territori e definire agilmente specifiche tecniche di dettaglio per quegli aspetti di implementazione tecnologica soggetti a rapida evoluzione o che richiedono continuo adattamento nel tempo, che passano oggi da procedimenti normativi troppo rigidi e complessi per far fronte alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Infine, con un nuovo comma aggiunto all'art.14 viene specificato che i processi di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, declinando nel caso specifico i principi generali già fissati dalla Costituzione

17. Proposta per il coordinamento all'interno delle PA della migrazione al cloud e dell'intelligenza artificiale attraverso il potenziamento dell'Ufficio RTD - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione

Si propone il seguente articolo:

"ART XXX Coordinamento all'interno delle PA della migrazione al cloud e dell'intelligenza artificiale attraverso il potenziamento dell'Ufficio RTD

1. Dopo il comma 5, dell'art. 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale", al comma 1, lettera g) è aggiunto in fondo quanto segue: "con particolare riferimento ai processi di migrazione/abilitazione al cloud computing, governo dei dati dell'ente e degli algoritmi di intelligenza artificiale legati all'automazione dei processi, delle procedure e dell'azione amministrativa."; al comma 1-ter è aggiunto quanto segue "A tal fine, in

base degli indirizzi generali del vertice politico il Responsabile per la transizione digitale fissa gli specifici obiettivi di semplificazione e digitalizzazione previsti nel PIAO dal DM 24 giugno 2022. AgID stabilisce con proprie linee guida i requisiti che deve possedere il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e le caratteristiche minime per la strutturazione dell'ufficio stesso anche in relazione alla complessità dell'ente.”; al comma 1-septies è aggiunto quanto segue “I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni anche attraverso forme aggregative istituite a tale scopo da Regioni e Province autonome, anche tramite supporto delle loro eventuali società in house.”

2. Il secondo periodo del comma 3, dell'art. 13-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, è sostituito dal seguente: “Il codice di condotta tecnologica è attuato anche attraverso linee guida definite da AgID che fissano: le modalità di qualificazione degli esperti e le principali attività che possono svolgere in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale dell'amministrazione pubblica interessata; le forme di aggregazione per lo sviluppo di comunità di pratica a scala regionale per favorire la progettazione ICT di qualità e processi condivisi di digitalizzazione a scala territoriale; la definizione del numero di livelli di progettazione e i formati della documentazione progettuale, quale caso specifico, rispetto a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da utilizzare nel caso di progetti ICT di importo superiore a quello fissato dall'art. 50, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; le metodologie per la valutazione dei costi ICT per l'intero ciclo di vita dei servizi digitali e per evitare il lock-in.””

Relazione

L'abilitazione al cloud della PA, nonché la gestione dei dati pubblici e l'introduzione regolata dell'intelligenza artificiale, richiede nelle PA la strutturazione urgente di precise responsabilità di presidio e coordinamento. A tal fine la modifica del comma 1, lettera g), assegna indirizzo, coordinamento e monitoraggio sul tema ai compiti dell'Ufficio del Responsabile per la trasformazione digitale previsto dall'art. 17 del CAD. per l'effettiva strutturazione di tale Ufficio nonché per potenziarne le funzioni vengono inoltre proposte modifiche ai commi 1-ter (prevedendo un ruolo dell'RTD nella definizione degli obiettivi nel PIAO) e 1-septies (nuove modalità di aggregazione a livello regionale).

Viene anche introdotta una modifica al comma 3, dell'art. 13-bis, per prevedere specifici livelli di progettazione nel caso di progetti ICT complessi, che devono garantire specifici livelli di progettazione e di qualità da definire con apposite linee guida AgID, per garantire la piena efficacia degli investimenti del PNRR e nella fase a regime che seguirà, compresa la valutazione dei costi per l'intero ciclo di vita dei servizi digitali e per evitare il “lock-in”.

La modifica è pienamente sinergica anche agli interventi della missione 1 del PNRR e con la Riforma 1.3 “Cloud first e interoperabilità” per fissare un preciso centro di responsabilità e coordinamento rispetto ai processi di migrazione/abilitazione al cloud, ai dati e all'intelligenza artificiale in tutte le PA, comprese quelle più di dimensione più piccola in cui mancano specialisti ICT per affrontare tale sfida.

18. Proposta di accelerazione e semplificazione dei controlli “once only” attraverso interoperabilità via PDND - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione

Si propone il seguente articolo:

“ART XXX_ Accelerazione e semplificazione dei controlli “once only” attraverso interoperabilità via PDND

1. Dopo il comma 6, dell'art. 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

“Codice dell'amministrazione digitale”, è aggiunto il seguente:

“6-bis. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati avviene in base ad una semplice dichiarazione, resa da parte dell'amministrazione procedente, che attesti di voler fruire di una interfaccia API per la finalità di effettuare i controlli di cui dell'articolo 71 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e in tal caso l'accesso non potrà essere assoggettato da parte dell'amministrazione certificante, che pubblica e rende disponibile l'interfaccia API stessa, ad alcun ulteriore aggravamento istruttorio che vada oltre la predetta dichiarazione, che siano richiesti sia attraverso la PDND stessa che attraverso altri canali di comunicazione."

2. All'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", è aggiunto il seguente comma:

"2-terdecies. A tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fornita gratuitamente un'identità digitale finalizzata esclusivamente all'esercizio delle proprie funzioni con le modalità definite da AgID con apposite linee guida."

Relazione

L'interoperabilità tra le banche dati delle PA e la piena attuazione del principio "once only" rischia di trovare un ostacolo nei procedimenti di abilitazione all'uso delle interfacce API pubblicate nella infrastruttura nazionale PDND che si vanno ad aggiungere in merito alle finalità dell'amministrazione che chiede di fruire. La modifica propone che l'amministrazione procedente non dovrà indicare nel dettaglio le finalità, ma unicamente produrre una semplice dichiarazione che attesti di voler fruire di una interfaccia API per effettuare i controlli di cui dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 senza ulteriori aggravamenti.

Si propone inoltre di fornire un'apposita identità digitale a tutti i dipendenti pubblici, per facilitare la loro identificazione nei processi di controllo dei dati e nella interoperabilità tra PA.

La modifica è tesa ad accelerare e moltiplicare gli effetti degli ingenti investimenti previsti nella missione 1 del PNRR per l'interoperabilità e con la Riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità".

19. Proposta di estensione dei criteri delle soluzioni e del riuso per il cloud, per l'interoperabilità via PDND e per l'introduzione dell'intelligenza artificiale - Innovazione tecnologica e Digitalizzazione

Si propone il seguente articolo:

"ART XXX_ Estensione dei criteri delle soluzioni e del riuso per il cloud, per l'interoperabilità via PDND e per l'introduzione dell'intelligenza artificiale

1. Al comma 1, dell'art. 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", alla lettera d) le parole "in modalità cloud computing" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso interfacce API;"

2. Al comma 1-bis, dell'art. 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) fruizione di servizi cloud qualificati come previsto dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

e) aspetti legati all'interazione della soluzione software con organizzazione, processi, regole, dati e tecnologie dell'ente, nonché dei processi condivisi di digitalizzazione coordinati a scala territoriale come da articolo 14.;

f) automazione di processi e procedure, anche ricorrendo ad algoritmi di intelligenza artificiale, in cui sia garantito che le decisioni assunte rispettino i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica."

Relazione

L'introduzione del cloud e la realizzazione effettiva dell'interoperabilità richiede di rinnovare profondamente il vecchio concetto di "riuso" di cui all'art.68 del CAD, poiché occorre concentrarsi,

più che su aspetti di mero riutilizzo di codice sorgente , su tutti gli aspetti che mettono in relazione il software con processi, procedimenti, organizzazione, regole e regolamenti, Inoltre, con il crescere di servizi digitali forniti ad uno stesso ente da una molteplicità di fornitori diversi, via cloud, cresce notevolmente la complessità della gestione del parco applicativo, rendendo cruciale la concreta integrazione tra i software dell'ente, l'effettiva possibilità di interoperabilità verso altri enti, la corretta gestione dei dati, ecc. Il nuovo scenario evolutivo supera il concetto tradizionale di riuso (che oggi può essere anche chiamare una interfaccia API di un altro ente) e richiede processi condivisi a livello territoriale.

Nell'analisi comparativa delle soluzioni viene introdotta anche la necessità di considerare, in caso di soluzioni che impiegano algoritmi di intelligenza artificiale, i principi di conoscibilità e comprensibilità della logica utilizzata, non esclusività della decisione algoritmica prevedendo in ogni caso un contributo umano, non discriminazione algoritmica.

La modifica è tesa ad accelerare e moltiplicare gli effetti degli ingenti investimenti previsti nella missione 1 del PNRR per l'interoperabilità e con la Riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità".

RICHIESTE DI INTERVENTO

1. Perimetrazione delle operazioni contabili per l'utilizzo delle risorse del PNRR prevista dall'articolo 9 del DL 31 maggio 2021, n 77 e dalla circolare del MEF n. 29 del 26/7/2022

Con riferimento alla perimetrazione delle operazioni contabili per l'utilizzo delle risorse del PNRR prevista dall'articolo 9 del DL 31 maggio 2021, n 77 e dalla circolare del MEF n. 29 del 26/7/2022, si chiede di poter soprassedere all'accensione di appositi capitoli per i singoli progetti (individuati da singoli CUP) e di gestire i capitoli a livello di Missione, componente ed Intervento, qualora il sistema contabile garantisca la tracciabilità delle somme in entrata e in uscita dei singoli Progetti tramite il codice CUP.

La proposta mira a delineare la problematica CUP sui capitoli anche con riferimento alla proposta di Arconet relativa all'Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 sulla "tracciabilità, perimetrazione e rendicontazione delle opere finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

2. Misura M2 C2 Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse – assegnazione personale assistenza tecnica

Con riferimento alla Misura M2 C2 Investimento 3.1 "Produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse", si chiede l'assegnazione di **personale per assistenza tecnica** con particolare riguardo ai controlli ex post e di monitoraggio, al fine di controllare gli stati di avanzamento inseriti in ReGiS dal soggetto attuatore esterno beneficiario del contributo con cadenza mensile.

Fino ad oggi il MASE, interpellato sul tema nel corso di diversi incontri, ha sempre negato qualunque possibilità di fruire di risorse da utilizzare per l'Assistenza Tecnica.

3. Protezione civile - M2C4.2.1.b - proposta di riconoscimento di un'indennità mensile per le posizioni organizzative

Si evidenzia per quanto attiene al punto 2, misura M2C4.2.1.b, **la necessità del riconoscimento di un'indennità mensile per le posizioni organizzative.**

4. Assunzioni a tempo determinato PNRR

Si propone di consentire assunzioni a tempo determinato per la durata dei progetti PNRR che possano non sommarsi a periodi pregressi di assunzioni a tempo determinato per altre finalità. La durata massima dei rapporti di lavoro nella PA di 36 mesi, se non derogata oltre alle singole assunzioni PNRR, rischia in effetti di frustrare le esigenze di rafforzamento amministrativo più volte rappresentate dalle Regioni nelle diverse interlocuzioni con il Governo.

Relazione

si pone una questione interpretativa e di coordinamento normativo tra l'art. 1, comma 2, D.L. n. 80/2021, nella parte in cui prevede che *"i contratti di lavoro a tempo determinato ... di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026"*, e l'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 nella versione anteriore al D.L. n. 87/2018 tuttora applicabile ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nella parte in cui prevede che *"la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi"*.

Per superare tali criticità, l'art. 1, comma 2, D.L. n. 80/2021 potrebbe essere interpretato nel senso di ritenere che la facoltà di stipulare i contratti a termine per un periodo superiore a trentasei mesi costituisca una generale deroga rispetto al termine di durata massima di 36 mesi previsto dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.

Ciò consentirebbe di stipulare i contratti ex art. 1, comma 2, D.L. n. 80/2021 (e, in conformità, ex art. 7, comma 1, L.R. n. 32/2022) per la durata di attuazione dei progetti PNRR (inferiore o superiore a

36 mesi) a prescindere dalla sussistenza o meno di precedenti contratti di lavoro a termine in mansioni della medesima categoria.

E' stata richiesta un'interpretazione normativa al Dipartimento Funzione Pubblica, tuttavia ancora non risolta. Sarebbe pertanto utile un intervento normativo chiarificatore che consenta ritenere che la facoltà di stipulare i contratti a termine per un periodo superiore a trentasei mesi costituisca una generale deroga rispetto al termine di durata massima di 36 mesi previsto dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.

5. Proposta di proroga del meccanismo di aggiornamento dei prezzi almeno per le cd. "Opere indifferibili" finanziate con risorse PNRR e/o PNC

Appare necessario proporre al legislatore che il meccanismo di aggiornamento dei prezzi, perlomeno per le cd. "Opere indifferibili" finanziate con risorse PNRR e/o PNC, venga prorogato fino al termine previsto per la loro realizzazione e pertanto fino al 30/06/2026.

Relazione

L'art. 29 del D.L. n. 4/2022 convertito in L. n. 25/2022 ha reso obbligatorio l'inserimento della clausola revisione prezzi per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023".

Il legislatore è poi intervenuto con l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito in L. n. 15 luglio 2022 n. 91, «il quale ha disposto, in deroga all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e limitatamente all'anno 2022, l'aggiornamento dei prezzi regionali entro il 31 luglio 2022 (comma 2) prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, per la determinazione dei prezzi dei prodotti, un incremento degli stessi fino al 20% rispetto ai prezzi aggiornati al 31 dicembre 2021 (comma 3). Come indicato al comma 1 dell'art. 26 citato, la norma trova applicazione in relazione agli appalti pubblici di lavori (inclusi quelli affidati a contraente generale), aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021. Per tali appalti, "lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3". Pertanto, per effetto della nuova disposizione, per i lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, le regioni sono tenute ad attuare un aggiornamento straordinario dei prezzi ai sensi del comma 2, e nelle more di tale aggiornamento, le stazioni appaltanti procedono ad un aumento degli stessi fino al 20% rispetto a quelli aggiornati al 31 dicembre 2021».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **DPCM 28/07/2022** (GU n. 213 del 12-9-2022), di seguito "DPCM", disciplina la procedura indicata all'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50 del 2022 per l'accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" (di seguito "Fondo"), allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati al medesimo comma 7 per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del D.L. n. 50 del 2022 e al netto di quanto destinato agli scopi ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 26.

La Legge di Bilancio 2023 (**L. 29.12.2022, n. 197**) ha inciso sulle norme del decreto aiuti, ossia sull'art. 26 del D.L. 50/2022 in tema di appalti pubblici e aumento dei costi, apportando alcune significative modifiche sia per le gare da bandire che per le gare in corso di esecuzione.

Nell'ottica di assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, l'art. 1 comma 369 incrementa il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui al comma 7 dell'art. 26 per le procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordo quadro o contraente generale. Viene aggiunto all'art. 26 il comma 6-bis che proroga in buona sostanza il meccanismo di adozione dei SAL aggiornati per tutto il 2023. La norma prevede infatti che per gli appalti pubblici di lavori o accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto

la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando l'ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31.7.2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023.

Il comma 6-ter prevede altresì che per gli appalti pubblici di lavori e gli accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, i SAL relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando l'ultimo prezzario adottato (prezzario regionale infrannuale aggiornati al 31.7.2022) e, una volta adottati, i prezzari regionali 2023.

In questo caso, tuttavia, le maggiorazioni sono corrisposte nella misura dell'80% (e non del 90%).

6. Missione 6 "Salute" - Componente 1 – Investimento 1.2.3. "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici" – Sub misura di investimento 1.2.3.2 "Servizi di Telemedicina" - Richiesta Valle D'Aosta

Si ravvisa l'urgenza di revisionare nell'ambito della Missione 6 "Salute" - Componente 1 – Investimento 1.2.3. "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici" – Sub misura di investimento 1.2.3.2 "Servizi di Telemedicina, i target assegnati alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, dal Decreto del Ministero della Salute del 28 settembre 2023, quali: al T4 -2024 n. 860 pazienti; al T3 – 2025 n. 2.579 pazienti; al T3 – 2026 n. 4.299 pazienti.

Relazione

La Missione 6 "Salute" - Componente 1 – Investimento 1.2.3. "Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici" – **Sub misura di investimento 1.2.3.2 "Servizi di Telemedicina"**, assegna alla Regione Autonoma Valle d'Aosta **euro 269.888,00** con la possibilità di acquisire postazioni informatiche di lavoro comprensive di manutenzione e relativa logistica per soluzioni di telemedicina. L'Azienda USL ha comunicato alla Regione autonoma Valle d'Aosta, in data 23 novembre 2023, con nota formale che i target di cui sopra sono privi di ogni proporzionalità e che risultano penalizzanti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta. **La stessa Azienda USL ha proposto un'alternativa sostenibile che potrebbe essere quella di prevedere il monitoraggio di 860 pazienti entro il 2026**, secondo una progressione compatibile con la fase di rodaggio che inevitabilmente interesserà il primo anno (2024) del progetto. Un altro aspetto segnalato sempre dall'Azienda USL riguarda la definizione dei contenuti, in concerto con i medici di medicina generale mediante specifico accordo, propedeutica alla valutazione del fabbisogno hardware.

7. M1 C1 Sub - investimento 2.2.1 - Progetto c.d. "1000 esperti" – "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" – modifica normativa articolo 1 comma 2 DL 80/2021 e art. 6, comma 1 del DPCM 12.11.2021

Per quanto attiene al **Progetto c.d. "1000 esperti" – M1 C1 sub investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale"**, si segnala, come peraltro già evidenziato in precedenza dalle Regioni, la necessità di ampliare, a risorse invariate, l'ambito di operatività del contratto degli esperti, consentendo maggiore flessibilità anche con riferimento all'assistenza agli interventi PNRR, ivi inclusa l'attività di monitoraggio e rendicontazione attraverso il sistema ReGiS.

Viene infatti da più parti evidenziata - da ultimo anche dalla Ragioneria territoriale dello Stato incaricata di assistere i Comuni titolari degli interventi - la necessità di offrire un supporto qualificato agli enti locali individuati quali soggetti attuatori degli interventi al fine di agevolare la fase di monitoraggio e rendicontazione finalizzata a verificare lo stato di avanzamento degli interventi e ad ottenere il rimborso della spesa.

Parimenti si segnala la **necessità di apportare una modifica normativa** volta ad assicurare il supporto degli esperti alle amministrazioni locali sino a conclusione del Progetto e comunque non oltre il 31.12.2026, dando facoltà alle Regioni di procedere con **un'ulteriore proroga** dei contratti utilizzando le economie di spesa realizzate nell'ambito del Progetto.

La modifica normativa riguarda l'art. 1, comma 2 del Decreto- Legge n. 80 del 2021 e l'art. 6, comma 1 del DPCM 12.11.2021, attuativo del decreto-legge medesimo.

8. coinvolgimento delle Regioni nella definizione e adozione di un Testo Unico Procedure in materia ambientale - Fonti Energetiche Rinnovabili (PNRR modificato).

Per quanto di competenza, si evidenzia l'esigenza di sottolineare la necessità di un coinvolgimento attivo delle Regioni nel processo di definizione e successiva adozione di un Testo Unico recante disposizioni legislative e regolamentari che disciplinino i procedimenti amministrativi nel settore delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) (vedi nel "Nuovo PNRR" - Testo Unico Procedure in materia ambientale). **Il lavoro, a oggi ancora in itinere, della definizione del Decreto ministeriale sulle aree idonee/non idonee alle FER è parte di tale processo e, come più volte segnalato, un Testo Unico è necessario per dare chiarezza interpretativa per le Amministrazioni e i privati/imprese in modo da superare la complessità e l'incertezza dei processi autorizzativi.**

9. istituzione di un fondo per l'assistenza tecnica sugli interventi della misura M2C1-I2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

Si segnala la necessità e l'urgenza dell'istituzione di un fondo per l'assistenza tecnica sugli interventi della misura M2C1-I2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare", di cui le Regioni sono soggetti attuatori, da utilizzare anche tramite le società in house. In alternativa si propone di valutare la destinazione delle eventuali economie per il completo utilizzo delle risorse già assegnate alle Regioni con lo stesso Investimento 2.3, a un Piano di fabbisogno delle Regioni per le attività tecnico operative per l'attuazione del PNRR, in coerenza con le previsioni dell'art. 1, co. 1, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021 (Rafforzamento capacità amministrativa delle PA per l'attuazione del PNRR) e con le indicazioni attuative della Circolare MEF-RGS n. 4/2022.

Roma, 20 dicembre 2023